

REGOLAMENTO (CE) N. 1703/2001 DELLA COMMISSIONE**del 29 agosto 2001****relativo alla sospensione della pesca del gamberello boreale da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2848/2000 del Consiglio, del 15 dicembre 2000, che stabilisce, per il 2001, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽²⁾, prevede dei contingenti di gamberello boreale per il 2001.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingimento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di gamberello boreale nelle acque norvegesi a sud di 62° 00' N da parte di navi battenti bandiera di uno

Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il contingente assegnato alla Comunità per il 2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di gamberello boreale nelle acque norvegesi a sud di 62° 00' N, eseguite da navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro, abbiano esaurito il contingente assegnato alla Comunità per il 2001.

La pesca del gamberello boreale nelle acque norvegesi a sud di 62° 00' N eseguita da navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro è vietata, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2001.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 334 del 30.12.2000, pag. 1.